

nessuna difficoltà di accettare l'emendamento Gallini, di portare il termine a due anni.

Ma ammettere senz'altro che vi sia in questa materia un diritto quesito è assolutamente un non senso. E lo è anche per un'altra considerazione, perchè se si potesse parlare di diritto quesito, bisognerebbe riconoscerlo non soltanto pei magistrati che attualmente hanno figli esercenti, ma anche per quelli entrati sotto il regime attuale i figli dei quali stanno per entrare nell'arango forense.

L'argomento del diritto quesito è argomento che dimostra troppo, e non può quindi essere opposto.

Insisto perciò nel mio emendamento; anzi, sperando che possa facilitarne l'accettazione da parte della Commissione e del Governo, lo allargo accettando senz'altro la formula proposta dall'onorevole Gallini che stabilisce il termine di due anni invece che di uno.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, insiste nel suo emendamento sostitutivo; altrimenti dovrei leggerlo.

CAVAGNARI. Onorevole Presidente, poichè anche questa proposta si trovava in relazione con la aggiunta o emendamento che avevo proposto all'articolo 1°, caduta quella, per forza cade anche questa, per ciò la ritiro.

PRESIDENTE. Rimane la proposta Cimorelli e quella dell'onorevole Guarracino il quale propone che siano soppresse le parole: « finchè conservino lo stesso grado e la stessa residenza ».

GUARRACINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRACINO. Il mio emendamento si identifica con quello dell'onorevole Cimorelli, e quindi parlo in appoggio del suo emendamento, che è meglio coordinato.

Non so comprendere come, allorchè un magistrato può compatibilmente tenere la sua sede come giudice di tribunale, debba diventare incompatibile quando sia promosso a consigliere di appello, e così un consigliere di appello quando sia nominato consigliere di cassazione. Il maggior grado conseguito, le maggiori prove da lui date, sono fonte di maggior prestigio!

In questo articolo 37 è dichiarata salva l'applicazione dell'articolo 4.

Ora invoco l'attenzione della Camera su questo: quando, onorevole ministro avete trovato che un magistrato, durante il tempo in cui occupò un certo grado, non è venuto mai meno al suo dovere, nulla vi

è stato che abbia dato luogo ad inconvenienti, nè si è sospettato sul conto suo, e quindi non avete creduto necessario applicare l'articolo 4; con quale criterio di giustizia a questo magistrato, quando dovrà essere promosso al grado superiore, infliggerete il tramutamento, mentre non c'è nessuna ragione di applicargli questa disposizione?

L'ingiustizia deriva dal voler considerare la disposizione transitoria collegata al fatto della incompatibilità, e non alla circostanza logica del rispetto della residenza acquisita dal magistrato all'epoca della nuova legge. Questa non deve colpirlo con le sue disposizioni restrittive finchè conservi la residenza attuale.

Quindi spero che sia accolto l'emendamento Cimorelli, secondo l'ordine di idee che non ripeterò, perchè già le espressi nella tornata del 21 marzo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

FORTIS, *relatore*. Io mi occupo di una questione che mi sembra di massima, ed è questa: L'onorevole Luciani sostiene che questa disposizione transitoria cancella la disposizione dell'articolo 3.

LUCIANI. Ma non si appigli alle virgole...

FORTIS, *relatore*. Ma questa non è una virgola; cancellare vuol dire cancellare.

Io prego l'onorevole Luciani di osservare che noi con la disposizione della legge intendiamo ovviare a possibili inconvenienti ed abusi, a cattive pratiche vogliamo allontanare un pericolo ma non intendiamo di reprimere un male certo e manifesto.

Evidentemente lo stato attuale si può anche tollerare per rispetto alla posizione fatta a parecchi magistrati e non dico ai loro diritti acquisiti, ma ai loro interessi. Si può ancora tollerare per un po' di tempo, perchè non si tratta di reprimere una immoralità in atto, ma di prevenirla.

FERRI GIACOMO. C'è l'una e l'altra.

FORTIS, *relatore*. Le due disposizioni non possono essere dichiarate in alcuna maniera nè contraddittorie, nè contrarie.

LUCIANI. Ma non avete apposto un termine? (*Rumori*).

FORTIS, *relatore*. Credevo ci fosse il termine (*Interruzioni*); ma è lo stesso, e non facciamo la voce grossa perchè mi sono dimenticato di una modalità. È perfettamente lo stesso, si mantiene quello che è, perchè non c'è nessuna ragione di of-